

UFFICIO DI PIANO

BOZZA DISCIPLINARE D'INCARICO

Premesso che, con l'approvazione del PDZ 2015/17 viene definito il ruolo del Comune di Lodi quale Ente istituzionale per il coordinamento della programmazione zonale (punto1 dell'accordo di programma) svolgendo la funzione di indirizzo, definendo inoltre che l'Azienda Speciale Consortile svolgerà il ruolo di Ente Capofila del PDZ con funzioni gestionali e strutturali, tra le quali la titolarità e centralità delle collaborazioni esterne;

L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE, con sede a Lodi via T. Zalli, legalmente rappresentato dal Dr. Cordoni Giovanni Carlo in qualità di Presidente dell'Azienda medesima, conferisce l'incarico professionale al dr/alla dott.ssa _____ alle condizioni sotto specificate:

ARTICOLO 1 - Oggetto

Nell'espletamento del presente incarico professionale l'incaricato svolgerà interventi e attività per l'attivazione e la gestione di :

- attività istruttoria di supporto all'elaborazione e valutazione della programmazione in area sociale- assistenziale, in relazione al fabbisogno territoriale e alle politiche sociali espresse dalle amministrazioni locali ;
- attività di consultazione del livello tecnico e del livello politico in preparazione dei momenti decisionali in merito al riparto delle risorse assegnate al piano di zona : supporto al funzionamento dell'Assemblea distrettuale dei Sindaci, predisposizione del materiale istruttorio
- istruttoria e monitoraggio per l'accreditamento dei servizi socio-assistenziali
- supporto ai Comuni per l'attività di verifica delle nuove aperture di unità d'offerta, ampliamenti e modifiche e risoluzione non conformità
- analisi dei nuovi bisogni e sperimentazione unità d'offerta
- attività istruttoria e di monitoraggio per la definizione di regolamenti di Ambito sull'accesso ai servizi e sulla compartecipazione degli utenti alla spesa;
- ruolo di progettazione e di conduzione progetti nella ricerca di finanziamenti (Fondazioni bancarie o altri soggetti, fondi europei) per la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano di Zona
- gestione e restituzione dei flussi informativi da e verso Regione, ottimizzando il sistema informativo zonale
- coordinamento delle attività dell'Ufficio di Piano, nell'esecuzione delle funzioni, previste dall'Accordo di Programma
- coordinamento tavolo tecnico, pianificazione coordinamento e valutazione interventi socio/assistenziali.
- coordinamento e partecipazione a meccanismi di integrazione a livello locale e regionale

La sede di svolgimento dell'incarico, in ottemperanza a quanto disposto nell'accordo di programma approvato il 27.4.2015 dall'assemblea distrettuale, sarà presso l'ufficio di piano.

Il Comune di Lodi, attuale sede dell'ufficio di piano, metterà a disposizione del professionista gli strumenti e i materiali di cui il professionista necessita per l'espletamento della sua prestazione.

ARTICOLO 2 - Modalità di prestazioni

La definizione dei tempi, degli orari e delle modalità di esecuzione della prestazione sarà rimessa all'autonomia del professionista, compatibilmente con le esigenze organizzative e gestionali dell'Ufficio di Piano e, comunque, con una prestazione oraria settimanale di n. 25 ore, la cui modalità di esecuzione deve essere concordata, in relazione alle esigenze gestionali, con il Dirigente del Settore Politiche Sociali e con il Direttore dell'azienda speciale consortile.

ARTICOLO 3 - Durata e luogo

L'incarico ha la durata temporale da Agosto 2015 dicembre 2017.

Il professionista presta la propria collaborazione prevalentemente presso la sede dell'ufficio di Piano, ubicata attualmente presso il comune di Lodi..

ARTICOLO 4 - Compenso

Per lo svolgimento dell'incarico il Comune, a titolo di corrispettivo, riconoscerà al professionista un compenso annuo lordo di €50.400,00 per l'effettuazione di ore 25 settimanali di prestazione nel periodo considerato.

Il corrispettivo è liquidato a cura dell' Azienda Speciale Consortile , alla fine di ogni mese, previa verifica della regolare esecuzione dell'incarico, su presentazione di fattura da parte del professionista, regolarmente vistata da parte del Dirigente del Settore Politiche Sociali.

ARTICOLO 5 - Inadempienze contrattuali

In caso di ritardo, mancato o inesatto adempimento delle prestazioni di cui all'art. 1, dovute a cause imputabili al professionista, il responsabile competente del controllo circa il regolare espletamento del contratto contesta l'evento al professionista e fissa il termine entro il quale lo stesso professionista deve conformarsi alle condizioni fissate nel contratto.

Trascorso inutilmente il termine di che trattasi, il Comune applica una penale pari al 50%. Nel caso di reiterate inadempienze e la conseguente applicazione di due penalità, il Comune può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 6 - Facoltà di recesso

Il Comune può recedere dal contratto, con un preavviso di 45 giorni, pagando al professionista il compenso per l'opera svolta fino a quel momento.

Il professionista può recedere dal contratto per giusta causa, con un preavviso di 45 giorni, a condizione che non ne derivi pregiudizio per il Comune. In questo caso il professionista ha diritto al compenso per l'opera svolta fino a quel momento, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 7 - Riservatezza

Il professionista si obbliga a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza, in qualsiasi modo, durante l'esecuzione del presente contratto, ed indipendentemente da qualsiasi

collegamento con le prestazioni che dovrà fornire. Si obbliga, inoltre, a mantenere riservato qualsiasi tipo di documento, progetto ecc. di cui venga a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico.

ARTICOLO 8 - Limite di spesa

Qualora nel corso della prestazione emergano nuove esigenze che impongano prestazioni diverse o aggiuntive a quelle di cui al presente disciplinare, il professionista potrà svolgerle solo e soltanto dopo che sia stato adottato e divenuto esecutivo il relativo provvedimento formale e impegnata pertanto la relativa spesa.

La inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'impossibilità per l'Azienda committente di corrispondere qualsiasi somma sia a titolo di onorario che di spesa.

ARTICOLO 9 - Trattamento dei dati personali

Il professionista autorizza, ai sensi del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196, l'Azienda Speciale Consortile al trattamento dei suoi dati personali, che saranno utilizzati ai soli fini della gestione del presente contratto.

ARTICOLO 10 - Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente regolamentato nel presente contratto si fa riferimento alle vigenti disposizioni del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto
Lodi,

Il professionista

Il PRESIDENTE